



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 409 del 16/04/2025

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI MEDICAZIONE CON MATRICE LIPIDO COLLOIDALE E FIBRE POLIASSORBENTI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA URGO MEDICAL ITALIA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **BONI ANTONELLA**

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CESARINO PANARELLI il 16/04/2025 17:19:04 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 409 del 16/04/2025



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la struttura Aziendale Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha presentato motivata richiesta per la fornitura di medicazioni con matrice lipido colloidale e fibre poli assorbenti, come risulta da nota del 19 giugno 2024 conservata in atti per le necessità delle strutture ospedaliere aziendali di competenza di questa ASST;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2025 adottate con DGR n. XII/3720 del 30/12/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 883/2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CESARINO PANARELLI il 16/04/2025 17:19:04 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON RIFLESSI CONTABILI (CON SUPERVISORE): 2025 / 409 del 16/04/2025



citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018 sopra citato;

DATO ATTO che il prodotto di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che:

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



- conformemente alle suddette Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari, per gli acquisti in ambiti merceologici diversi dal DPCM, anche se già presenti in programmazione, ARIA procederà ad espletare solo le procedure di gara espressamente autorizzate dalla D.G. Welfare;
- questa ASST, pertanto, ha inteso procedere ad esperire una procedura di acquisto autonoma prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All.to I.1 del citato D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.Lgs. n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 Cl: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale confronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 503 del 15.01.2024, secondo cui la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (secondo modalità che corrispondono alle previsioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 per gli affidamenti diretti), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi dell'art. 49 del sopra citato D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, nonché dalla giurisprudenza e dalle disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che l'avvio della procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra citata risulta autorizzato nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 5 del 08/01/2025, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che in data 03 gennaio 2025 la presente ASST ha pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato sulla Piattaforma Sintel e sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, per selezionare le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta per il successivo affidamento diretto, con il quale è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica a comprova dell'idoneità del prodotto che gli operatori economici intendono offrire;

DATO ATTO che entro il termine del 13 gennaio 2025 alle ore 12:00 hanno manifestato interesse ad essere invitate le seguenti Ditte:

- Paul Hartmann S.p.a. di Verona (VR);
- Urgo Medical Italia di Milano (MI);

DATO ATTO che sulla base della documentazione tecnica presentata è risultato idoneo il prodotto offerto dalla Ditta Urgo Medical Italia, mentre il prodotto della Ditta Paul Hartmann S.p.A. non è risultato idoneo, in quanto la medicazione a contatto con la lesione non gelifica comportando un prolungamento dei tempi di guarigione della ferita;

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la Ditta Urgo Medical Italia;

TENUTO CONTO che a seguito della suddetta indagine di mercato, è stata invitata a presentare offerta la Ditta Urgo Medical Italia, in assenza di alternative accertate ai sensi dell'art. 49 comma 4 del citato D.Lgs. n. 36/2023 mediante la suddetta indagine di mercato, se pure già affidataria dell'analogo precedente contratto di fornitura in scadenza, di cui si riscontra l'accurata esecuzione, nonché la qualità della prestazione resa;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti, ossia entro il 09 aprile 2025, ha quindi presentato offerta la suddetta Ditta Urgo Medical Italia per € 13.284,00 (Iva esclusa);

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la fornitura sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, preceduta da valutazione motivata ed insindacabile circa l'idoneità (testata anche mediante campionatura) e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso da parte dell'operatore economico di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della Ditta Urgo Medical Italia di Milano (MI) è risultata idonea, in quanto corrispondente alle caratteristiche necessarie richieste, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, oltre che congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché in linea con gli attuali prezzi di mercato;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 13.284,00 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato (Allegato n.1);

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta una minor spesa su base annua pari ad € 3,00 Iva esclusa, in quanto il prezzo offerto è migliorativo rispetto alla precedente aggiudicazione;

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta Urgo Medical Italia del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 conclusa la procedura sopra citata, potrebbe essere necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che nel caso specifico verranno effettuati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027 adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 2.656,80 (iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che, in ragione di quanto sopra, il valore complessivo del contratto è stimabile in € 15.940,80 Iva esclusa, così determinato:

- € 13.284,00 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 2.656,80 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura appalti forniture e servizi sanitari;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Letizia Corbari, Dirigente farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BONI ANTONELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di medicazioni con matrice lipido colloidale e fibre poli assorbenti per le esigenze delle strutture ospedaliere aziendali, alla Ditta Urgo Medical Italia, per il periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e comunque sino e non oltre il 15/04/2028, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato (Allegato n.1);
2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 16.206,48 (iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80102550, CIG: B676C4D0E8:

CONTO ECONOMICO	SEZIONALE BILANCIO	2025	2026	2027	2028	TOTALE
80102550	sanitario	5.402,16 €	5.402,16 €	5.402,16 €	0,00 €	16.206,48 €

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 Cl: 1.06.03
Proposta n. 883/2025



TOTALE iva inclusa	16.206,48 €
--------------------	-------------

3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa, come di seguito specificata:
 - € 3.241,30 IVA inclusa, opzione di incremento del 20%;

4. di dare atto che, in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 19.447,78 Iva 22% inclusa, così determinato:
 - € 16.206,48 (iva 22% inclusa) importo di aggiudicazione;
 - € 3.241,30 (iva 22% inclusa) opzione di incremento del 20%;

5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 409 del 16/04/2025

Fascicolo 5/2025 CI: 1.06.03

Proposta n. 883/2025



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ASST Mantova

ALLEGATO

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: FORNITURA DI MEDICAZIONE CON MATRICE LIPIDO COLLOIDALE E FIBRE POLIASSORBENTI
CODICE GARA: DM 2025/TER_02
CIG: B676C4D0E8
FORNITORE: URGO MEDICAL ITALIA S.R.L.
CODICE CPV: 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
ID SINTEL: 199349247
SOMMINISTRAZIONE: NO
FORMA NEGOZIAZIONE: art. 50 comma 1, lett. b) del DLgs.31 marzo 2023, n. 36
PERIODO FORNITURA: 36 MESI

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI ACQUISTO	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO (REF)	RDM	CND	UDI-DI (ove applicabile)	CONTO ECONOMICO	SEZIONALE BILANCIO	NR. PEZZI PER CONFEZIONE DI VENDITA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA' PRESUNTA TOTALE	IVA	CODICE POMA	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
Medicazione da utilizzare dal primo giorno fino alla completa guarigione in pazienti con :-lesione degli arti inferiori-lesione del piede diabetico-lesione da pressioneMedicazione innovativa interattiva, assorbente e gelificante, formata da una matrice lipido colloidale ricca di fattori saccaridici (TLC-NOSF) che riducono il tempo di guarigione e da fibre poli-assorbenti in poliacrilato che garantiscono la detersione.Presenta uno strato super assorbente e un film esterno idrorepellente permeabile al vapore.Riduce il tempo di guarigione e deterge la lesione da slough, essudato e residui batterici.La matrice TLC-NOSF forma un gel quando entra in contatto con la lesione, e riduce il tempo di guarigione inibendo l'eccesso di metallo-proteasi che causano il degrado della matrice extracellulare. Inoltre, la gelificazione crea un ambiente umido che promuove l'azione delle cellule chiave coinvolte nel processo di guarigione (fibroblasti, cheratinociti e macrofagi).A contatto con la lesione, le fibre poli-assorbenti gelificano. La medicazione assorbe e intrappola slough, essudato e residui batterici presenti nel letto della lesione. Inoltre, le fibre poli-assorbenti rendono la medicazione altamente coesiva, permettendo una riduzione atraumatica, in un pezzo unico e senza dolore per il paziente.Medicazione monouso, sterile alla vendita.Dispositivo di Classe IIbI prodotto deve essere conforme ai requisiti stabiliti, per i Dispositivi Medici, dal regolamento UE 2017/745 "Medical Devices Regulation, MDR", oppure alla Direttiva CE93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con D.lgs. n. 46/97 e s.m.i..Misure: 10 x 10 cm, in confezione da 10 pezzi.	PEZZO	UrgoStart Plus Pad	602893	2535721	M040499	3546890042111	80102550	SANITARIO	10	14,76 €	900	22%	161888	13.284,00 €	16.206,48 €
TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA														13.284,00 €	16.206,48 €
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA														13.284,00 €	16.206,48 €